



# Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TELEGRAFICI

Circolare DCST/3/2/7900/42285/2940

18.2.82

## PROTEZIONI DELLE LINEE DI TELECOMUNICAZIONE DA PERTURBAZIONI ESTERNE DI NATURA ELETTRICA

(Aggiornamento Circolare Ministero P. T.

LCI/45305/3200 dell'8.1.1968)

## CAPITOLO IV

PROTEZIONE DELLE LINEE DI TELECOMUNICAZIONE DAGLI EFFETTI  
 PRODOTTI DALL'ACCOPPIAMENTO GALVANICO CON I DISPERSORI DI  
 TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD ALTA TENSIONE

- 4.1. Nel caso di dispersori relativi ad impianti elettrici a tensione inferiore a 100 kV, valgono le prescrizioni contenute nella circolare LCI/67842/Fa del 25-5-1972 dell'allora Direzione Centrale Linee Cavi Impianti del Ministero Poste e Telecomunicazioni.
- 4.1.1. Per i dispersori relativi, invece, agli impianti elettrici a tensione maggiore o uguale a 100 kV, la distanza dei cavi interrati, dal punto più vicino dei dispersori di terra dei sostegni degli elettrodotti (I caso) e degli impianti di terra delle stazioni di energia (II caso), non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
- a) per cavi con guaina metallica nuda o muniti di rivestimenti a base di juta impregnata o comunque non muniti di un rivestimento isolante: 5 m nel I caso, 20 m nel II caso;
  - b) per cavi aventi un rivestimento della guaina metallica in cloruro di polivinile o polietilene (avente tensione nominale di perforazione non inferiore a 10000 volt): 2 m nel I caso, 10 m nel II caso. Il rivestimento isolante deve estendersi per una lunghezza tale che nessun punto non isolato della guaina del cavo disti meno di 5 m nel I caso e 20 m nel II caso da qualsiasi punto del sistema di terra.
- In ogni caso, la guaina di rivestimento isolante deve avere una lunghezza non inferiore a 10 m.
- 4.1.2. Qualora la distanza, per necessità inderogabili, debba scendere al di sotto dei valori di cui al 4.1.1. b), il cavo, munito della sopradetta guaina di rivestimento isolante dovrà essere inserito in cassette di ferro aventi spessore non inferiore a 2 mm ed elettricamente continue su tutta la lunghezza. La protezione con cassette di ferro deve estendersi fino a riportare le distanze tra punti del cavo ed impianto entro i limiti di cui sopra. La lunghezza di detta protezione non deve comunque scendere al di sotto di 10 m. Il rivestimento isolante deve, in ogni caso, sporgere non meno di 0,5 m dalle estremità delle cassette.
- 4.2. Allorché i cavi di telecomunicazione penetrano all'interno delle stazioni di energia, debbono essere applicate le prescrizioni di cui alla circolare LCI/U2/2/71571/Si del 13-3-1973 della Direzione Centrale Telegrafi del Ministero P.T.
- 4.3. a) Negli impianti telefonici a servizio di impianti di energia, e viceversa, l'eventuale impianto di terra deve essere unico.
- b) Negli impianti telefonici non a servizio di impianti di energia, e viceversa, i rispettivi impianti di terra debbono risultare « Impianti Indipendenti » (\*\*).

---

(\*\*) Vedi annesso A « Definizioni ».